

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1628 del 30/03/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. G.R. AUTOMAZIONI SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Selva n. 23. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pannelli in legno sito nel Comune di Forlì, Via Dovizi n. 8.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1692 del 30/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta MARZO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. G.R. AUTOMAZIONI SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Selva n. 23. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pannelli in legno sito nel Comune di Forlì, Via Dovizi n. 8.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determina del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 21/11/2022, acquisita al Prot. Com.le 134711 e da Arpae al PG/2022/192061, da **G.R. AUTOMAZIONI SRL** avente sede legale in Comune di Forlì, Via Selva n. 23, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pannelli in legno sito nel Comune di Forlì, Via Dovizi n. 8, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 137092 del 25/11/2022 acquisito al PG/2022/194354, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 143349 del 09/12/2022, acquisita da Arpaie al PG/2022/202165, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 03/01/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpaie ai PG/2023/1100-1108;

Viste le ulteriori integrazioni relative all'impatto acustico prodotte in data 23/03/2023, acquisite da Arpaie al PG/2023/51827;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 20/03/2023, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla Osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 39852 del 28/03/2023, acquisito da Arpaie al PG/2023/55385, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **G.R. AUTOMAZIONI SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaie, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Richiamata la nota PG/2022/143009 del 01/09/2022 con la quale la Dirigente ha delegato il Dott. Ing. Federica Milandri, durante i periodi di assenza dal servizio di Cristina Baldelli, relativamente alle attività di cui al D.P.R. 59/2013, alla firma degli atti e dei documenti necessari per la conclusione degli stessi;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **G.R. AUTOMAZIONI SRL** (C.F./P.IVA 02213380401) avente sede legale in Comune di Forlì Via Selva n. 23, **per lo stabilimento di produzione di pannelli in legno sito nel Comune di Forlì Via Dovizi n. 8**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla Osta acustico condizionato**.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di

ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Federica Mllandrii attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento per la produzione di pannelli in legno per la pavimentazione delle barche, da cui le due nuove emissioni convogliate E3 "Lavorazione del legno" e E4 "applicazione di colle e resine"..

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota prot. n. 137092 del 25/11/2022 acquisita al protocollo PG/2022/194354 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2022/194756 del 25/11/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 140171 del 01/12/2022 acquisita al prot. di Arpae PG/2022/198509 del 02/12/2022, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Procedimenti Unici ha comunicato quanto di seguito riportato:

"CONSULTATI

- *la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 134711/2022 e segg.);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 29 del REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE);*

VERIFICATO

- *che l'area sita in FORLÌ, Via Dovizi n.8, catastalmente distinta al Foglio 153 Particella 302 sub.2 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*
- *che la ditta svolge un'attività di Laboratorio di Falegnameria per la produzione di pannelli in legno per la pavimentazione di barche, con operazioni di levigatura, taglio ed incollaggio.*

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito catastalmente distinto al foglio 153, part. 302 sub. 2, per l'attività svolta dalla richiedente";

Con nota PG/2022/194753 del 25/11/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2023/30457 del 20/02/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"...omissis..."

La Ditta ha fornito le schede di sicurezza delle materie prime. Nelle integrazioni la ditta dichiara che le materie prime utilizzate non presentano Frasi di rischio H340, H350, H360, e che le miscele non contengono sostanze considerate sia persistenti bioaccumulabili che tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). La ditta esclude pertanto l'utilizzo di sostanze e miscele rientranti comma 7bis art 271 alla parte V del D.lgs 151/2006 a seguito delle modifiche apportate da D.lgs 102/2020.

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE E3 LAVORAZIONE LEGNO

Al punto di emissione E3 sono convogliate le aspirazioni dell'attività di levigatura (eseguita tramite levigatrice a nastro manuale) e l'attività di fresatura. L'attività sopra descritta è compresa nel punto 4.3.1 Criteri CRIAER "Lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, ecc) dove si fissa il valore limite per materiale particellare pari a 10 mg/Nmc.

Il punto 4.5 della DGR 1769/2010 e s.m.i. fissa lo stesso limite delle polveri totali a 10 mg/Nmc. I CRIAER definiscono che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a maniche senza l'installazione di un pressostato differenziale. Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.02 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer. Pertanto si propone i limiti sotto indicati e con le seguenti prescrizioni:

Tabella di riferimento: Emissione E3

<i>Portata</i>	<i>8500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>8 m</i>
<i>Durata</i>	<i>4 h/g</i>
<i>Frequenza</i>	<i>1</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,28 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Filtro a maniche</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza autocontrolli</i>	<i>monitoraggio annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sul punto di emissione E3;
- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione nuova E3.

EMISSIONE E4 APPLICAZIONE COLLE E RESINE

Al punto di emissione E4 sono convogliate le aspirazioni provenienti dall'attività di incollaggio e gommatura. L'attività come descritta è compresa nel punto 4.3.20 dei Criteri CRIAER "Applicazione ed essiccazione colle o adesivi" dove si fissa il valore limite di COV pari a 50 mg/Nmc, per la formaldeide 20 mg/Nmc e per l'ammoniaca (e sali ammonio in forma gassosa espressi come NH₃) 15 mg/Nmc (non presente nelle materie prime utilizzate).

Il punto 4.14 della DGR 1769/2010 e smi per l'attività di incollaggio con colle fissa lo stesso valore limite per COV (espressi come COT) pari a 50 mg/Nmc.

Pertanto si propongono i limiti sotto indicati e con le seguenti prescrizioni:

Tabella di riferimento: Emissione E4

Portata	24000 Nmc/h
Altezza	8,5 m
Durata	4 h/g
Frequenza	1
Sezione	0,28 mq
Impianto di abbattimento	assente
Inquinanti	Concentrazione massima
COV (espressi come COT)	50 mg/Nmc
Formaldeide	20 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sul punto di emissione E4;
- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione nuova E4.

E5 E6.E7.E8 IMPIANTI TERMICI

QUADRO EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI	
Punto di emissione	Impianto/macchina di provenienza
E5	Caldaia ai fini del riscaldamento dello stabilimento produttivo con potenza di 25 kW
E6	Caldaia ai fini del riscaldamento dello stabilimento produttivo con potenza di 25 kW
E7	Caldaia ai fini del riscaldamento dello stabilimento produttivo con potenza di 25 kW
E8	Caldaia ai fini del riscaldamento dello stabilimento produttivo con potenza di 25 kW

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti valutati complessivamente non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo".

Il responsabile dell'endoprocedimento, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che l'emissione E3 sarà dotata di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto di proporre l'inserimento nell'autorizzazione di quanto segue:

- l'impianto di abbattimento installato sulla emissione E3 (filtro a maniche) deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 10/02/2023 prot. 2023/0035144/P, acquisita al prot. PG/2023/24579 del 10/02/2023, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata:

"In relazione all'oggetto, vista la richiesta di parere ns. prot. 2022/0318770/A del 24/11/2022, valutata la documentazione ricevuta in data 22/11/22 (ns. prot. 2022.0314980) e in data 03/01/2023 (ns. prot. 2023/0001530/A), acquisite le valutazioni di competenza del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, per quanto di specifica competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive integrazioni".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 21/11/2022 prot. n. 134711, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E5, E6, E7, E8 – CALDAIE MURALI per riscaldamento locale produttivo
(25 kW ciascuna, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione pannelli in legno sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel **rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E3 – LAVORAZIONE DEL LEGNO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	8.500	
Nmc/h		
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	
mg/Nmc		

EMISSIONE E4 – APPLICAZIONE DI COLLE E RESINE

Portata massima	24.000	
Nmc/h		
Altezza minima	8,5	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	
mg/Nmc		
Formaldeide	20	
mg/Nmc		

2. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E3 ed E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
4. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E3 ed E4**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio alle **emissioni E3 ed E4** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

6. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E3** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 7.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E3**, così come richiesto al precedente punto 6.
8. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo

fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

9. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:
- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
 - L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
 - L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
 - Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
 - Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
 - Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
 - Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si

renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
10. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);

	ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021

*(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.*

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza in oggetto e successiva integrazione in data 23/03/23 P.G: 36877 contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA (...) resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che:

- dalle valutazioni effettuate sulla base delle informazioni ricevute dall'azienda in istanza ante operam, e con riferimento all'assetto aziendale di cui all'istanza di AUA, l'attività svolta in via Dovizi risulta rispettare i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;
- la dichiarazione deve essere validata dall'effettuazione di una valutazione di impatto acustico al termine della realizzazione e messa in opera delle installazioni (monitoraggio post operam) al fine di accertare la corretta realizzazione e posa in opera degli impianti nonché il rispetto dei limiti presunti in stato previsionale (ante operam);

Atteso che dall'istanza si evince che trattasi di attività svolta in periodo diurno;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1) l'esercizio dell'attività dovrà avvenire in periodo diurno;

2) **entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale**, dovrà essere inoltrata all'Autorità competente la valutazione di impatto acustico post operam, redatta in conformità alla DGR 673/2004. La relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale dovrà identificare tutte le attività/impianti/macchinari rumorosi valutati nonché dichiarati nell'istanza di AUA e riportare i risultati dei rilievi fonometrici effettuati con la potenzialità produttiva a pieno regime. Qualora le fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e indicare i relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentita solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione);

3) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.